

Conclusioni della ricorrente

- annullare il rapporto di valutazione della ricorrente relativo al periodo che va dal 16 febbraio 2014 al 31 dicembre 2014, come finalizzato il 31 marzo 2015 dal valutatore di appello («Assessor») e contro firmato dalla ricorrente il 14 aprile 2015;
- annullare la decisione dell'AHCC del 1° aprile 2015 di non concedere il rinnovo del contratto di agente temporaneo della ricorrente;
- annullare le due decisioni dell'AHCC del 26 ottobre 2015 di rigetto dei due reclami della ricorrente del 30 giugno 2015 contro le due decisioni sopracitate;
- concedere alla ricorrente un risarcimento danni per un importo pari a EUR 10 000;
- condannare la convenuta alle spese.

Ricorso proposto il 17 febbraio 2016 — ZZ e a./Parlamento**(Causa F-9/16)**

(2016/C 145/49)

*Lingua processuale: il francese***Parti***Ricorrente:* ZZ e a. (rappresentante: M. Casado Garcia-Hirschfels, avvocato)*Convenuto:* Parlamento europeo**Oggetto e descrizione della controversia**

L'annullamento delle decisioni che negano ai quattro ricorrenti la concessione dell'indennità scolastica per l'anno 2014-2015 e per gli anni successivi e la condanna del convenuto a versare ai ricorrenti le indennità scolastiche per l'anno 2015/2016, maggiorate degli interessi calcolati a partire dalle date alle quali tali somme erano dovute ai sensi dell'allegato VII dello Statuto.

Conclusioni dei ricorrenti

- annullare le decisioni individuali impugnate del 24 aprile 2015;
 - annullare, se necessario le decisioni del Segretario generale del Parlamento europeo datate 17 e 19 novembre 2015;
 - condannare il Parlamento europeo a versare ai ricorrenti l'indennità scolastica per l'anno 2015/2016 maggiorate degli interessi calcolati a partire dalle date alle quali tali somme erano dovute ai sensi dell'allegato VII dello Statuto.
 - condannare il Parlamento alle spese.
-